

**COMUNE DI ANNICCO**  
Provincia di Cremona

Allegato deliberazione consiliare  
n. 24 del 26/5/2006  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sagona dott. Luca

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - FINALITA'	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO	3
Art. 4 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE	3
Art. 5 - CONDUZIONE DIRETTA	4
Art. 6 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	4

## **TITOLO II - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI**

Art. 7 - DICHIARAZIONI	5
Art. 8 - VERSAMENTI	5

## **TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**

Art. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI	6
Art. 10 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	6
Art. 11 - VALORE DI STIMA	7
Art. 12 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O IN RISTRUTTURAZIONE	7
Art. 13 - BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI	8
Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	8

## **TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 15 - DETRAZIONI E RIDUZIONI	8
Art. 16 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	9
Art. 17 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	9
Art. 18 - ESCLUSIONI	10
Art. 19 - ESENZIONI	10

## **TITOLO V - CONTROLLO E VERIFICA**

Art. 20 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	11
Art. 21 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
Art. 22 - SANZIONI ED INTERESSI	11
Art. 23 - RINVIO	11
Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE	12

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **FINALITA'**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

### **Art. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

### **Art. 3**

#### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato, anche se distintamente iscritta in catasto.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

### **Art. 4**

#### **DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data.
3. L'ente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla normativa.

4. Per area costituente pertinenza di fabbricato, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

## **Art. 5**

### **CONDUZIONE DIRETTA**

1. Non sono considerati edificabili i terreni, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9/1/1963 n. 9), sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento del bestiame. Questi sono infatti considerati ai fini ICI terreni agricoli, anche se possiedono il requisito della edificabilità, fino a quando non inizia l'utilizzazione edificatoria dell'area. Dal momento in cui i lavori di costruzione sono avviati, il terreno sarà tassato come suolo edificatorio.
2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 6**

### **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
2. Nella categoria dei terreni agricoli devono essere considerati anche i fabbricati rurali, la cui definizione ai fini fiscali è contenuta nell'art. 9 del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito nella legge 26/2/1994 n. 133. Ai fini del riconoscimento della ruralità tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati che insistono su un terreno devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - 2.1. devono essere posseduti dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso o dai familiari conviventi a loro carico;
  - 2.2. devono essere destinati ad abitazione oppure devono essere strumentali all'attività agricola da parte del proprietario, affittuario, conduttore o loro familiari, ovvero da dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato (o a tempo determinato per almeno 100 giornate lavorative all'anno);
  - 2.3. devono essere asserviti ad un terreno iscritto al catasto dei terreni non inferiore a 10.000 metri quadrati (3.000 metri quadrati, in caso di coltura in serra o funghicoltura). E' considerato rurale anche il fabbricato che non insiste sul terreno cui è asservito, purché entrambi siano ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
3. Il volume di affari derivante dall'attività agricola inoltre deve essere superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo. Infine, è previsto che non possono mai essere riconosciuti come rurali i fabbricati ad uso abitativo aventi le caratteristiche degli immobili classificati nelle categorie da A/1 ad A/8 o dei fabbricati di lusso. Se il fabbricato è utilizzato da più soggetti, è sufficiente che i predetti requisiti sussistano almeno in capo ad uno di essi.
4. La legge, infine, ha imposto dei limiti dimensionali (massimo 5 vani catastali o, comunque, 80 metri quadrati per ciascun abitante e 1 vano catastale o, comunque, 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo), nel caso in cui diversi componenti dello stesso nucleo familiare utilizzino più unità ad uso abitativo.

## **TITOLO II**

### **DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI**

#### **Art. 7**

##### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. Tutti gli immobili posseduti antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere stati dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. I fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale non devono essere dichiarati.
4. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 11 del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Per l'intera durata dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione l'imposta dovuta per l'anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Il versamento non deve essere eseguito quanto l'imposta dovuta risulta essere inferiore a € 2,58.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

## **TITOLO III**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**

#### **Art. 9**

##### **BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 per la categoria C/1
  - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
  - 100 per i gruppi A (escluso il gruppo catastale A/10) - B - C (escluso il gruppo catastale C/1).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 e successivi decreti del Ministero delle Finanze.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

#### **Art. 10**

##### **VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà approvata con atto separato.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Valutazione all'1/1/2005:

**UBICAZIONE**

**DESTINAZIONE**

**CONDIZIONE AREA**

**COSTO AL MQ.**

A) Annicco	A1) Residenziale	A1.1) da urbanizzare	26,00/35,00 prezzo inversamente proporzionale alla dimensione dell'area
		A1.2) urbanizzata	52,00
	A2) Artigianale/Industriale	A2.1) da urbanizzare	13,00
A2.2) urbanizzata		21,00	
	A3) Interesse collettivo, uso pubblico		10,00
B) Frazioni	B1) Residenziale	B1.1) da urbanizzare	18,00/21,00 prezzo inversamente proporzionale alla dimensione dell'area
		B1.2) urbanizzata	37,00

Le aree da urbanizzare comprendono anche quelle nell'abitato per le quali il P.R.G. prevede l'attuazione tramite strumento attuativo (PL - PIP - PEEP - PR). Una volta attuato lo strumento passano nella categoria di quelle urbanizzate.

### **Art. 11**

#### **VALORE DI STIMA**

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.

### **Art. 12**

#### **FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O IN RISTRUTTURAZIONE**

1. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2. La base imponibile dell'area residua si calcola al netto dell'area già utilizzata per il fabbricato.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

### **Art. 13**

#### **BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI**

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. Al valore così determinato si sottraggono € 25.822,84 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni.
3. Per il calcolo della base imponibile si assume come valore il complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte nonché alle quote di possesso.

### **Art. 14**

#### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. La Giunta Comunale approva le aliquote e le detrazioni di imposta.

## **TITOLO IV**

### **DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 15**

#### **DETRAZIONI E RIDUZIONI**

1. Con la medesima deliberazione approvativa delle aliquote, dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

### **Art. 16**

#### **UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione di € 103,29 prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla

residenza. Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a figli, genitori o fratelli del soggetto passivo.

3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La medesima detrazione si applica anche:
  - 5.1. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende per l'Edilizia Residenziale (ex IACP), ai sensi della legge 662/1996;
  - 5.2. per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi della legge 662/1996.

## **Art. 17**

### **RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. Il proprietario deve chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale ed ha validità dalla data di presentazione della richiesta.
3. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
  - 3.1. se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - 3.2. se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - 3.3. l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
  - 3.4. la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
  - 3.5. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - 3.6. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere autocertificata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, entro i termini stabiliti per l'effettuazione dei versamenti riguardanti l'imposta dell'anno di competenza. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
5. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

## **Art. 18**

### **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dall'ICI i terreni sui quali non vengono svolte le attività di coltivazione, di silvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse. Pertanto risultano oggettivamente esclusi dall'imposta:
  - 1.1. i terreni incolti nei quali non venga svolta la benché minima attività agricola;
  - 1.2. i terreni non situati in aree fabbricabili ed eccedenti l'area pertinenziale dei fabbricati, utilizzati per scopi non agricoli;

- 1.3. i terreni sui quali le attività agricole vengono svolte in forma non imprenditoriale, definiti “orticelli”. Si tratta di piccoli appezzamenti di terreno la cui produzione agricola è destinata esclusivamente all’autoconsumo.

## **Art. 19**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall’imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - 1.1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all’art. 41 della legge 23/12/1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - 1.2. gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - 1.3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - 1.4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 26/9/1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - 1.5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - 1.6. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/3/1929 n. 810;
  - 1.7. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - 1.8. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - 1.9. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222.
  - 1.10. fabbricati utilizzati e posseduti dalle ONLUS e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie, non commerciali, espletate a favore di soggetti svantaggiati, disabili fisici, anziani non autosufficienti.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLO E VERIFICA**

## **Art. 20**

### **LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. L'avviso di accertamento va notificato al contribuente o inviato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Art. 21**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di favorire la definizione della procedura di accertamento relativa all'imposta comunale sugli immobili è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato da apposito regolamento.

## **Art. 22**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Apposito atto deliberativo consiliare riguardante il sistema sanzionatorio definisce analiticamente le modalità applicative delle sanzioni e degli interessi.

## **Art. 23**

### **RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **Art. 24**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, entra in vigore dall'1/1/2006.